



# UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

## **REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E LA TUTELA DEI CANI**

*Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 29/07/2014*

## INDICE

|                |  |
|----------------|--|
| <b>ART. 1</b>  | Finalità   |
| <b>ART. 2</b>  | Ambito di applicazione   |
| <b>ART. 3</b>  | Detenzione dei cani all'interno di aree private, giardini, cortili e simili  |
| <b>ART. 4</b>  | Dimensione dei recinti   |
| <b>ART. 5</b>  | Disturbo delle occupazioni   |
| <b>ART. 6</b>  | Maltrattamento degli animali   |
| <b>ART. 7</b>  | Avvelenamento di animali   |
| <b>ART. 8</b>  | Divieto di abbandono di deiezioni in aree pubbliche                          |
| <b>ART. 9</b>  | Pulizia degli animali  |
| <b>ART. 10</b> | Custodia degli animali – museruole e guinzagli                               |
| <b>ART. 11</b> | Accesso degli animali in cimiteri e in locali di pubblico esercizio e simili |
| <b>ART. 12</b> | Tutela dall'aggressività dei cani  |
| <b>ART. 13</b> | Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento                |
| <b>ART. 14</b> | Accesso all'anagrafe canina regionale  |
| <b>ART. 15</b> | Vigilanza  |
| <b>ART. 16</b> | Sanzioni   |
| <b>ART. 17</b> | Entrata in vigore  |

## **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica, perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento o atti di crudeltà verso gli animali.

L'Unione intende assicurare la pacifica coesistenza fra l'uomo e gli animali, in modo da realizzare un rapporto equilibrato, rispettoso dei reciproci diritti ed intende, inoltre, richiamare l'attenzione al doveroso rispetto per la salute pubblica, per l'ambiente e per i diritti degli animali.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico e sulle aree private ove previsto. Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività economiche inerenti l'allevamento di cani o ad esse connesse.

## **Art. 3 – Detenzione dei cani all'interno di aree private, giardini, cortili e simili**

Chi possiede un cane dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

E' vietato, pertanto, detenere cani in spazi angusti e in luoghi antigenici, privandoli del cibo, dell'acqua, delle cure e degli interventi per la loro salute, anche al fine della prevenzione delle malattie infettive e parassitarie e delle zoonosi.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena sprovvisti di un riparo coperto e chiuso almeno su tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole estivo. La catena deve avere una lunghezza sufficiente per permettere all'animale di fruire di uno spazio minimo di 5 (cinque) metri quadrati e di poter raggiungere il riparo, il contenitore dell'acqua e del cibo. La catena, solida e adeguata all'animale, deve, di regola, essere fissata ad un cavo aereo per permettere all'animale di muoversi agevolmente senza inciampi nell'ambito della proprietà privata, escludendosi ogni possibilità di sconfinamento su ambiti di terzi o su aree ad uso pubblico.

I cani non tenuti alla catena, devono essere custoditi in un'area delimitata da rete metallica o analoga protezione che impedisca all'animale di sporgervi il capo, le zampe e che eviti ai passanti pericoli di aggressione o gravi stati di apprensione. Il recinto degli animali dovrà essere mantenuto costantemente pulito e, salvi diversi accordi fra i proprietari di fondi contermini, arretrato di almeno 1 (uno) metro dalla linea comune di confine allo scopo di contemperare le contrapposte esigenze della proprietà privata col diritto di detenere animali.

Nei campi e nei boschi e in ogni ambito privato non delimitato da recinzione, gli animali devono essere costantemente governati e controllati dai rispettivi detentori; la vicinanza di altre persone obbliga all'immediato richiamo dell'animale e all'uso del guinzaglio, eccezion fatta per gli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e nella ricerca di prodotti del sottobosco.

## **Art. 4 – Dimensione dei recinti**

Per i cani di affezione, la superficie di base del recinto in cui sono custoditi, non dovrà essere inferiore a 15 (quindici) mq.; ogni cane in più rispetto al primo, comporta un aumento di superficie di 7,5 (settevirgolacinque) mq. Il recinto dovrà avere un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane.

## **Art. 5 – Disturbo delle occupazioni**

In aree residenziali i possessori o detentori di cani dovranno impedire che l'animale rechi disturbo al vicinato con latrati, ululati o abbaiamento ripetuto o prolungato, specie durante le ore notturne.

### **Art. 6 – Maltrattamento degli animali**

E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni regolamentari e di legge. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.

E' fatto assoluto divieto:

- a) di svolgere, nel territorio dell'Unione, spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti di animali;
- c) di addestrare animali da guardia, o per altri scopi, ricorrendo alla violenza o alle percosse;
- d) abbandonare animali sul territorio comunale;
- e) di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali;
- f) di addestrare l'animale con mezzi coercitivi attraverso l'impiego di strumenti elettrici;
- g) di trasportare cani isolati nei bauli delle autovetture o lasciarli abbandonati all'interno dell'abitacolo, esposti alle calure estive.

### **Art. 7 – Avvelenamento di animali**

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio dei Comuni della Valletta, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere cani o animali domestici in genere, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

I medici veterinari privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Unione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati se nota.

### **Art. 8 – Divieto di abbandono di deiezioni in aree pubbliche**

E', quindi, vietato abbandonare in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico, attrezzato a giardino, a parchi gioco o aree simili, escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate.

Gli accompagnatori dei cani dovranno, con i mezzi ritenuti più idonei, raccogliere i predetti escrementi e riporli in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso, da smaltire tra i rifiuti.

### **Art. 9 – Pulizia degli animali**

E' vietato eseguire la pulizia degli animali sul suolo pubblico e nei luoghi di passaggio; sui balconi e sulle terrazze la pulizia è vietata se arreca molestia o danno al vicinato con immissioni di varia natura.

### **Art. 10 – Custodia degli animali – museruole e guinzagli**

Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori di cani sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani devono sempre applicare il guinzaglio quando si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la museruola per l'ipotesi prevista dal successivo art. 12.

### **ART. 11 – Accesso degli animali in cimiteri e in locali di pubblico esercizio e simili**

E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in cimiteri e in locali dove si producono, lavorano o si confezionano sostanze e prodotti alimentari (laboratori per la produzione di pane,

insaccati, gelati, prodotti di pasticceria ecc). Il divieto è esteso anche ai pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili) e negozi, salvo diverso avviso esposto dall'esercente all'ingresso del locale.

#### **Art. 12 – Tutela dall'aggressività dei cani**

Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani, il proprietario o il detentore è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

E' fatto obbligo al proprietario o al detentore del cane di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 metri per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani eventualmente individuabili sul territorio dei Comuni dell'Unione della Valletta - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo. E' vietato affidare il proprio animale a persone inesperte o non in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.

#### **Art. 13 – Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento**

In conformità a quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 23 marzo) concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, i servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.

I proprietari dei cani iscritti nel registro redatto dai servizi Veterinari delle ASL, devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

#### **Art. 14 – Accesso all'anagrafe canina regionale**

L'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione accede all'anagrafe canina regionale, a mezzo dei servizi internet, con cadenza periodica per l'aggiornamento dell'elenco dei possessori di cani e di ogni dato segnaletico relativo all'animale: razza e periodo di detenzione.

#### **ART. 15 - Vigilanza**

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla Legge.

#### **Art. 16 - Sanzioni**

Ai sensi del capo I della L. 24/11/1981 n. 689, alle violazioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'allegato "A", suscettibili di aggiornamento mediante semplice deliberazione da parte della giunta dell'Unione. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione di norme penali.

#### **Art. 17 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione ovvero immediatamente qualora la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

**ALLEGATO "A"**

**al Regolamento per la detenzione e la tutela dei cani - approvato con deliberazione di Assemblea n.14 del 29/07/2014**

- a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3,5,6 e 7, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 200;
- b) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4,8,9, 10 e 11 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 150.